



SENT. N. 21/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23764 del Registro di

Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte nei confronti di:

G.A., cod. fisc. *omissis*, nato il *omissis*

a *omissis* e residente in *omissis*, Strada *omissis*;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 gennaio 2024, il Consigliere relatore Dott.

Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice
Procuratore Generale Letizia Dainelli; nessuno è comparso per il convenuto,
non costituito, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, ha agito nei confronti dell'odierno convenuto, per sentirlo condannare al pagamento della

complessiva somma di euro 7.887,86 (settemilaottocentoottantasette/86), in

favore della società *in house* Finpiemonte S.p.a. e per essa della Regione

Piemonte.

A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi, la

mancata restituzione del finanziamento, a valere sulla misura POR-FESR

2007/2013 - Asse 1, Misura I.1.3. “Innovazione e PMI”, concesso da

Finpiemonte S.p.a. in data 28/12/2015 alla società S. S.r.l., di cui il

convenuto era Amministratore unico e legale rappresentante, per l’importo di

euro 7.799,36.

Il contributo, richiesto con domanda firmata dal G. in data 10/1/2013,

era finalizzato alla realizzazione del progetto “*Helios HP rivolto*

all’ingegnerizzazione di due sistemi impiantistici che possono avere

applicazione in edifici esistenti o di nuova costruzione”, con un piano

economico-finanziario complessivo originariamente previsto in euro

179.285,70.

Il suddetto piano, in un primo tempo valutato negativamente da Finpiemonte,

veniva infine rimodulato dalla società con dichiarazione di spesa integrativa n.

18258 del 20/11/2015, con la previsione di investimenti per euro 30.029,87 e

l’ammissione a finanziamento per il suddetto importo di euro 7.799,36.

In data 7/7/2016, la società veniva, peraltro, posta in scioglimento e

liquidazione, determinando così la revoca dell’agevolazione, posto che il

relativo disciplinare prevedeva, al paragrafo 1.8 “*Revoca delle agevolazioni*”,

la perdita del contributo, totale o parziale, in caso di cessazione dell’attività

dell’impresa beneficiaria nei cinque anni successivi alla conclusione

dell’intervento agevolato, o qualora l’impresa avesse compiuto qualunque altro

	atto di diminuzione della propria consistenza patrimoniale e/o economica.	
	In relazione a tale violazione del bando, Finpiemonte S.p.a. con atto del 19	
	dicembre 2016 comunicava alla società la revoca totale del finanziamento,	
	richiedendo la restituzione di complessivi euro 7.887,86 (di cui euro 7.799,36	
	quale quota di contributi erogati con fondi regionali ed euro 88,50 per oneri di	
	agevolazione).	
	Con sentenza del 22/11/2017, il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento	
	della S. S.r.l.	
	Il credito di Finpiemonte veniva ammesso in via privilegiata al passivo del	
	fallimento, reso esecutivo in data 18/4/2019, per l'intero importo, senza tuttavia	
	alcun possibile riparto a proprio favore.	
	Nel proprio atto introduttivo il requirente, richiamata in diritto l'esistenza di un	
	rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, deduce la	
	responsabilità dell'amministratore unico della società poi fallita, G.	
	A., consistente nello sviamento del contributo dalla sua originaria finalità	
	pubblicistica.	
	La Procura regionale rappresenta, in particolare, che il G. presentava,	
	in nome e per conto della società da lui amministrata, la domanda di contributo	
	ed otteneva lo stesso, sottoscrivendo il relativo contratto, senza poi rispettare le	
	disposizioni previste dal bando, a causa del mancato mantenimento	
	dell'investimento per un termine di cinque anni dalla percezione del contributo,	
	conseguente all'intervenuta liquidazione e al fallimento della società. La	
	condotta distrattiva sarebbe, pertanto, imputabile al predetto, quale socio	
	amministratore della società in carica per tutto il periodo interessato dai fatti di	
	causa, a titolo di dolo, o, comunque, di colpa grave.	
	- pag. 3 di 12 -	

Il convenuto non si è costituito in giudizio, avendo peraltro fatto pervenire, in sede di deduzioni istruttorie dinanzi alla Procura contabile, una nota nella quale ha giustificato la mancata realizzazione del progetto finanziato all'intervenuto fallimento *“a causa principalmente di una truffa ricevuta da Easyconsulting srl ed il fallimento di un cliente tedesco SolarHybrid. La società si è trovata dall'oggi al domani con un ammanco di incassi importante ed il relativo fallimento è stato inevitabile”*.

Pur avendone fatto richiesta, il convenuto non si presentava mai all'audizione personale più volte convocata dal Pubblico Ministero.

Nella pubblica udienza, il requirente ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni sopra esposte e confermato le conclusioni rassegnate nel proprio atto scritto.

La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, ai sensi dell'articolo 93 c.g.c., stante la mancata costituzione in giudizio a fronte della ritualità della notifica nei suoi confronti, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima

percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (cfr.

Cass., S.U., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui

erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Il privato percettore dei contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle

attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d.

funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi e,

conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la

pubblica amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a

questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico

erogante (cfr. Cass., S.U., n. 1774/2013; *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I app.,

n. 20/2011 e n. 256/2011).

2.1. Ciò posto, sotto il profilo della disamina della condotta contestata, dalla

documentazione in atti risultano, infatti, accertati i requisiti oggettivi e

soggettivi atti ad integrare la responsabilità erariale del convenuto, atteso che

la sequenza dei fatti sopra sinteticamente riportata rende palese, nella

fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del

contributo pubblico percepito dalla società da lui amministrata.

Appare, infatti, pacificamente accertata la perdita dei requisiti di ammissibilità

e la cessazione dell'attività della società S. S.r.l. entro il periodo di

mantenimento previsto dal programma (cinque anni dalla conclusione

dell'investimento), con conseguente frustrazione delle finalità che

l'amministrazione pubblica si prefiggeva di conseguire tramite la concessione

del finanziamento agevolato.

Sotto il profilo oggettivo, il Programma degli interventi in oggetto prevedeva,

infatti, l'erogazione di finanziamenti finalizzati al conseguimento di alcuni

obiettivi specifici, in particolare consistenti nell'innovazione tecnologica e produttiva delle piccole e medie imprese.

Il bando prevedeva inoltre espressamente, quale clausola di revoca del finanziamento, il necessario mantenimento dell'investimento per un periodo di cinque anni dalla sua erogazione (cfr. paragrafo 1.8).

Emerge invece dagli atti di giudizio che dopo pochi mesi dalla percezione dell'agevolazione, l'impresa amministrata dal convenuto veniva posta in stato di scioglimento e liquidazione, cessando la propria attività operativa (nello specifico, il contributo veniva erogato a fine dicembre 2015, mentre già all'inizio di luglio 2016 la società veniva posta in liquidazione, indipendentemente dal successivo fallimento, poi intervenuto nel novembre 2017).

Sul punto, il disciplinare stabiliva la revoca dell'agevolazione in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei cinque anni successivi alla conclusione dell'intervento agevolato o qualora l'impresa avesse compiuto qualunque atto di diminuzione della consistenza patrimoniale e/o economica dell'azienda (c.d. clausola di conservazione o mantenimento dell'investimento).

In tale evenienza, la giurisprudenza è univoca nel configurare la responsabilità amministrativo-contabile del percettore dell'agevolazione, il quale, violando le condizioni della spesa, in particolare, per quanto qui interessa, circa l'obbligo di mantenimento dell'azienda per il periodo minimo previsto dal bando, abbia realizzato i presupposti per la sua illegittima percezione, incidendo negativamente sull'attuazione del programma ivi configurato, così determinando uno sviamento dalle finalità perseguite (cfr. questa Sezione, sentenza n. 135/2023; conforme, n. 102/2022).

Viene, inoltre, pacificamente ritenuto, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, che spetta comunque al percettore beneficiario degli stessi dimostrare la coerenza dell'agevolazione alle finalità previste, la loro realizzazione e dunque il suo corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), nonché gli idonei elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento e alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 62/2014; Sez. giur. Lazio, n. 914/2013).

Ne deriva che, nel caso di specie, la scelta del convenuto di rimanere inerte e di non presentare proprie difese, né nel procedimento amministrativo di revoca del finanziamento né nel corso del presente giudizio, preclude al Collegio la possibilità di valutare elementi a sua discolpa contrari alle citate risultanze *per tabulas*, talché l'illiceità della condotta a suo carico deve ritenersi pienamente acclarata.

2.2. Quanto all'imputazione della predetta responsabilità, si deve ritenere che lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione non possa che essere imputabile a scelte e comportamenti dell'amministratore unico della società, quale incaricato della gestione societaria e quale soggetto che ha personalmente sottoscritto la domanda di agevolazione, impegnandosi al rispetto delle relative condizioni di fruizione.

È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che le persone fisiche collegate in modo organico alla persona giuridica, che abbiano cagionato materialmente il danno con le proprie condotte illecite, debbano essere le prime a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato

(cfr., *ex multis*, Cass., S.U., ordd. n. 23332/2009, n. 30786/2011 e n. 19891/2014), per avere avuto la concreta disponibilità delle somme di spettanza pubblica, ovvero per aver sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (Cass. S.U., ordd. n. 5019/2010; n. 10062/2011 e n. 295/2013).

Il sig. G. ha dunque violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si è direttamente ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda e non provvedendo, poi, all'immediata restituzione dell'indebito; disponendo, quindi, illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente contabile di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

La Suprema Corte, con la sentenza n. 296 del 2013, ha poi ulteriormente chiarito che: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono*

destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

2.3. Sotto il profilo soggettivo, alla luce della considerazioni che precedono, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta imputabile al predetto amministratore e legale rappresentante della società, se non il requisito soggettivo del dolo contrattuale, alla luce della presumibile consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'erogazione del finanziamento, quantomeno quello della colpa grave, avendo egli, in nome e per conto della società amministrata, richiesto ed ottenuto contributi per lo svolgimento e l'implementazione di un'attività economica, senza peraltro poi rispettare i semplici precetti che si era obbligato ad osservare.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. sentenza di questa Sezione, n.

227/2022).

D'altra parte, il breve lasso di tempo intercorso tra la percezione dell'agevolazione e la messa in liquidazione e scioglimento della società induce a ritenere che il G. non potesse che essere consapevole dell'impossibilità di realizzare il programma di investimenti finanziati, ma fa presumere che egli abbia, invece, inteso utilizzare le risorse pubbliche pervenute per ripianare, almeno in parte, i debiti relativi alle precarie condizioni finanziarie della società, che avrebbero condotto, di lì a qualche mese, al fallimento della stessa (cfr. nota di deduzioni istruttorie); e dunque, per finalità scientemente difformi da quelle di interesse pubblico agevolate.

3. Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere pertanto affermata la responsabilità erariale di G.A. per i fatti di causa, con conseguente condanna al risarcimento della sopra specificata somma di euro 7.887,86 (di cui euro 7.799,36 quale quota di contributi erogati con fondi regionali ed euro 88,50 per oneri di agevolazione), a favore della Regione Piemonte, da individuarsi quale amministrazione direttamente danneggiata (cfr., da ultimo, Cass., S.U., ord. n. 26738/2021).

Sulla somma come sopra determinata è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in

	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA la contumacia di G.A.;	
	CONDANNA G.A. al pagamento, in favore della Regione	
	Piemonte, dell'importo di euro 7.887,86 (settemilaottocentoottantasette/86),	
	oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di	
	percezione del contributo sino alla data di deposito della presente sentenza, ed	
	interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;	
	CONDANNA altresì il predetto al pagamento delle spese di giudizio in favore	
	dell'Erario, che si liquidano in euro 431,25 (quattrocentotrentuno/25).	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Alessandra Olessina, Consigliere	
	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 20/02/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali"	
	- pag. 11 di 12 -	

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 20/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente